

COMMISSIONE V

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI

40.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LA LOGGIA

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Votazione segreta:
DAL MASO ed altri: Norme per il trasferimento all'EFIM delle società di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT (3810)	579	PRESIDENTE 586
PRESIDENTE	579, 581, 582	
DAL MASO GIUSEPPE ANTONIO, <i>Relatore</i>	580	
GIACOMETTI DELIO, <i>Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali</i>	581	
MENNITTI DOMENICO	581	
MINERVINI GUSTAVO	581	
ZAVAGNIN ANTONIO	580	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		La seduta comincia alle 12,40.
Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (3610)	583	RENATO CORA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
PRESIDENTE	583, 586	
CALDERISI GIUSEPPE	586	
MANFREDI MANFREDO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	586	Seguito della discussione della proposta di legge Dal Maso ed altri: Norme per il trasferimento all'EFIM delle società di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT (3810).
ORSINI GIANFRANCO, <i>Relatore</i>	583, 586	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Maso ed altri: « Norme per il trasfe-

rimento all'EFIM delle società di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrato nell'EAGAT ».

GIUSEPPE ANTONIO DAL MASO, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, nel corso della seduta del 2 febbraio scorso, avevo svolto la relazione sulla proposta di legge, preannunciando la presentazione di un emendamento che prevedesse la possibilità di disporre di fondi adeguati per il rifinanziamento della dotazione conferita al Comitato di liquidazione dell'EAGAT, in modo che questo fosse messo in condizioni di far fronte alla copertura delle spese pregresse, nonché alle necessità urgenti delle aziende termali. Tenendo fede all'impegno assunto, presenterò, in sede di esame degli articoli, il seguente emendamento:

« Il Comitato di liquidazione del patrimonio ex EGAM istituito dall'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 è autorizzato ad utilizzare — in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, penultimo comma della legge 15 giugno 1978, n. 279, e nel limite di 15 miliardi di lire — le attuali disponibilità della gestione liquidatoria per integrare le disponibilità del Comitato di liquidazione dell'EAGAT di cui all'articolo 1-*quinquies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, per far fronte alle necessità finanziarie derivanti dalla liquidazione e dalla gestione delle aziende termali.

Il Comitato di liquidazione dell'EAGAT rende il conto, entro tre mesi dal termine della liquidazione, al Ministero delle partecipazioni statali dell'utilizzo delle somme come sopra ricevute, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministero del tesoro ».

Desidero, inoltre, informare la Commissione che i colleghi del gruppo comunista hanno presentato un emendamento che prevede la costituzione di un comitato tecnico-consulativo e di coordinamento per lo sviluppo del termalismo, che si occupi della promozione di un organico piano di sviluppo dei territori termali e delle po-

tenzialità dei territori con risorse idrotermali non adeguatamente utilizzate. Mi dichiaro fin d'ora favorevole a tale emendamento, purché esso sia modificato nel senso di prevedere che il comitato in questione sia composto anche da rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali.

ANTONIO ZAVAGNIN. Il fatto che il relatore abbia espresso parere favorevole circa l'emendamento che è nostra intenzione presentare ci induce a preannunciare la nostra astensione in ordine alla proposta di legge in esame. Devo, tuttavia, precisare che, se l'onorevole Dal Maso non si fosse espresso in tal senso, ci saremmo dichiarati contrari alla approvazione del provvedimento, perché l'emendamento del relatore, che prevede l'erogazione di un finanziamento di 15 miliardi per il Comitato di liquidazione dell'ex EAGAT, introduce un elemento anomalo rispetto alla materia oggetto del testo in discussione, che — voglio ricordarlo — reca norme relative al trasferimento all'EFIM delle società di imbottigliamento di acque minerali già inquadrato nell'EAGAT.

Desidero rilevare che esiste una questione di fondo relativa alla necessità di affrontare il più rapidamente possibile il complesso dei problemi concernenti il settore delle aziende termali attraverso l'elaborazione di un apposito ed organico provvedimento legislativo in materia e che non si può non sottolineare come il Comitato ristretto costituito a tale scopo, pur essendo stato designato da mesi, non abbia fino ad ora svolto la propria attività.

Il nostro atteggiamento nei confronti della proposta di legge in discussione, che, per le ragioni da me espresse, può considerarsi positivo, è, quindi, anche condizionato all'impegno, che deve essere assunto in questa sede, di pervenire ad un rapido esame di una normativa organica per l'intero settore delle aziende termali.

Ricordo che esiste una nostra proposta di legge che, rifacendosi ai principi della riforma sanitaria, prevede la collocazione del termalismo pubblico nel quadro delle competenze proprie delle regioni, dei co-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

muni e delle unità sanitarie locali. Altre iniziative legislative indicano, invece, la strada della costituzione di finanziarie facenti capo all'EFIM.

DOMENICO MENNITTI. Preannuncio la astensione del gruppo MSI-destra nazionale in ordine al provvedimento in esame, concordando sostanzialmente sulle considerazioni svolte dal collega Zavagnin e rilevando come, sia pure sotto la pressione di esigenze di carattere particolare, ci si avvii a varare misure che meriterebbero di essere inserite nell'ambito più generale di una disciplina che affronti il problema del termalismo inserendolo tra le questioni concernenti il settore sanitario e le attività industriali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DELIO GIACOMETTI, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Il Governo è favorevole all'accoglimento degli emendamenti preannunciati dal relatore e dall'onorevole Zavagnin e sollecita l'approvazione del testo in esame con tali modifiche.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

In applicazione del quarto comma, lettera b) dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, le partecipazioni azionarie nella Terme di Recoaro S.p.A. sono trasferite all'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera da parte del Comitato di liquidazione, istituito dall'articolo 4 del decreto-

legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, n. 267 e da parte della Società napoletana per le Terme di Agnagno S.p.A. previo trasferimento al suddetto Comitato di liquidazione, al valore nominale, della partecipazione posseduta dalla Terme di Recoaro S.p.A. nella Fonti di Recoaro S.p.A.

(È approvato).

ART. 2.

I trasferimenti di cui all'articolo 1 sono attuati senza corrispettivo; quello della Terme di Recoaro S.p.A. è registrato dall'EFIM in aumento del proprio fondo di dotazione per importo pari al valore nominale delle azioni trasferite ridotto della minusvalenza emergente a seguito del trasferimento al Comitato di liquidazione senza corrispettivo della partecipazione nella Fonti di Recoaro S.p.A.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

L'EFIM subentra, nei confronti degli Istituti creditori, nelle garanzie prestate dal soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali EAGAT a favore della Terme di Recoaro S.p.A. eventualmente ancora sussistenti al momento del trasferimento.

GUSTAVO MINERVINI. Vorrei rilevare come l'articolo 2, con i trasferimenti senza corrispettivo, penalizzi ingiustamente i creditori e i rispettivi enti. Si dice infatti che essendo sempre lo Stato le cose non cambiano, ma se un debitore viene arricchito ed un altro impoverito, i creditori sono danneggiati e di questo non si è tenuto conto nell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Giuseppe Dal Maso, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

« Il Comitato di liquidazione del patrimonio ex EAGAM istituito dall'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, è autorizzato ad utilizzare — in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, penultimo comma della legge 15 giugno 1978, n. 279, e nel limite di 15 miliardi di lire — le attuali disponibilità della gestione liquidatoria per integrare le disponibilità del Comitato di liquidazione dell'EAGAT di cui all'articolo 1-*quinquies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, per far fronte alle necessità finanziarie derivanti dalla liquidazione e dalla gestione delle aziende termali.

Il Comitato di liquidazione dell'EAGAT rende il conto, entro tre mesi dal termine della liquidazione, al Ministro delle partecipazioni statali dell'utilizzo delle somme come sopra ricevute, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro ».

3. 0. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Zavagnin ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

« Per la promozione di un organico piano di sviluppo dei territori termali e delle potenzialità dei territori con risorse idro-termali non adeguatamente utilizzate è costituito un comitato tecnico consul-

tivo e di coordinamento per lo sviluppo del termalismo.

Detto comitato, nominato dal Presidente del Consiglio e composto da rappresentanti delle regioni, dei Ministeri delle partecipazioni statali, della sanità e del turismo e dello spettacolo, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia e delle associazioni rappresentative delle aziende termali pubbliche e private, formula proposte per il coordinamento delle iniziative di promozione e di sviluppo dei territori termali e per la predisposizione di specifici piani di intervento.

Le aziende termali ex EAGAT sono tenute a presentare i loro piani di risanamento a detto comitato entro due mesi dalla sua costituzione ».

3. 02.

ZAVAGNIN.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ho presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-quater.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (3610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont ».

Il relatore, onorevole Gianfranco Orsini, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, i paesi che la tragica ondata uscita dal bacino del Vajont la sera del 9 ottobre 1963 ha distrutto, sono stati ricostruiti e restituiti a vita attiva in forza delle provvidenze che Governo e Parlamento hanno posto in essere attraverso i tempestivi provvedimenti adottati e le successive numerose integrazioni che si sono rese necessarie.

Le dimensioni della tragedia che, non solo, aveva cancellato ogni segno di vita, ma addirittura sconvolto le caratteristiche fisiche dei luoghi, ha reso estremamente difficile tutto il lavoro e delicata ogni operazione.

La volontà e l'impegno di tutti - in primo luogo dei superstiti - hanno consentito di realizzare con sufficiente celebrità le opere che servivano a far riprendere la vita regolare alle comunità del posto, per cui già da parecchi anni la convivenza civile si è andata normalizzando nelle nuove entità abitative ricostruite.

Longarone, infatti, è oggi nuovamente una realtà concreta e ben viva, così come gli altri abitati investiti dalla tragedia.

Per altro ricostruzione e rinascita di interi paesi dopo una distruzione così radicale non potevano non richiedere aggiustamenti e integrazioni, specie nel periodo di forte processo inflazionistico quale stiamo anche ora vivendo. Pure a distanza di venti anni, emergono fatalmente, delle carenze da correggere, delle lacune da colmare.

In particolare rimangono ancora numerose abitazioni da rimettere in pristino da parte di coloro che, parenti delle vittime

o comunque titolari di diritti, non hanno finora potuto provvedere alla ricostruzione. E ciò non per carenza di loro volontà, ma per cause di forza maggiore a volte dipendenti da loro condizioni personali a volte conseguenti da difficoltà oggettive. Basti pensare, ad esempio, che in un primo tempo era stato previsto il totale trasferimento dell'agglomerato urbano di Erto-Casso, mentre, dopo anni di discussioni e valutazioni, tale orientamento cambiò e quindi solo allora si pose mano all'approntamento degli strumenti di pianificazione urbanistica necessari per rendere possibile la ricostruzione sul posto.

Naturalmente restano da portare a termine anche diverse opere pubbliche il cui compimento è indispensabile per rendere definitiva l'opera di rinascita e completo il quadro delle provvidenze disposte dalla nazione in favore delle popolazioni colpite.

Le norme agevolative, disposte a suo tempo e segnatamente con la legge n. 357 del 31 maggio 1964, avevano giustamente tenuto conto delle necessità di ricostruire il tessuto economico dell'area disastata stimolando lo sviluppo dell'intera zona gravitante sui centri danneggiati. A tal fine con la citata legge fu prevista la individuazione di alcune aree da urbanizzare e da favorire mediante incentivi finanziari e fiscali allo scopo di attrarre insediamenti di piccole e medie industrie.

Per altro solo le aree di Longarone e Maniago sono state dotate, pur in tempi troppo lunghi, delle necessarie infrastrutture ed hanno potuto rispondere positivamente alle richieste di insediamento da parte di operatori economici. Le rimanenti zone sono invece ancora in via di urbanizzazione e non hanno quindi potuto ospitare alcun insediamento produttivo.

Tale ritardo è dovuto al fatto che con la legge n. 837 del 1973 la competenza per la perimetrazione dei nuclei di sviluppo industriale, prima demandata al Ministero dell'industria, fu affidata alle regioni che dovettero riprendere da capo la necessaria istruttoria.

Alle regioni inoltre il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977

attribuì nuove competenze in materia, dalle quali discese un contenzioso con il Governo che contribuì ad aggiungere ulteriori rinvii.

La conseguente diluizione nel tempo di tutte le operazioni riguardanti la realizzazione delle infrastrutture ed il relativo finanziamento ha reso insufficienti i diversi stanziamenti disposti, per cui si rende necessario provvedere a reintegrare le disponibilità per i contributi in conto capitale ed in conto interesse previsti dalle suddette norme.

Con il disegno di legge in esame il Governo ha previsto per l'opera di ricostruzione un finanziamento di lire 28.800 milioni da ripartire nel quinquennio 1981-1986.

Tale cifra indicata nell'articolo 1 appare per altro di dubbia congruità se si considera che la richiesta delle amministrazioni del posto — debitamente suffragata dagli organi tecnici competenti — avanzata alla Presidenza del Consiglio fin dal 1980, prevedeva una spesa di lire 22 miliardi per la ricostruzione delle sole abitazioni e per le opere pubbliche in concessione ai comuni, con esclusione delle opere di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Evidente, quindi, la necessità di una integrazione per almeno un paio di miliardi portando la disponibilità complessiva da iscriverne nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici da 28.800 a 31.000 milioni di lire.

Ciò in considerazione anche del fatto che lo stanziamento previsto in 5.000 milioni nel fondo globale del bilancio 1982 è stato eliminato con la legge di assestamento e pertanto il quinquennio necessariamente avrà decorrenza dal 1983 per arrivare al 1987.

L'articolo 2 destina 6 miliardi per la ricostruzione abitativa e l'importo di lire 22.800 milioni per le opere pubbliche, quest'ultimo congruamente ripartito tra le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed i rispettivi provveditorati alle opere pubbliche. Importo che va ovviamente aggiornato in relazione alle prospettate maggiori

disponibilità e ad altre variazioni che è necessario apportare al testo governativo.

Tra le opere di viabilità ricordate dal disegno di legge ai fini prioritari è indicato il Ponte della Vittoria in comune di Belluno.

Pare per altro opportuno che tale opera — in quanto non compresa nei programmi di ricostruzione in atto — sia considerata in apposito paragrafo con finanziamento specifico al fine di evitare successive difficoltà interpretative riguardo all'ordine di grandezza e di priorità dell'intervento. Allo scopo il relatore ha predisposto apposito emendamento.

Con gli articoli 3, 4 si assicurano i mezzi perché le zone di sviluppo industriale previste come strumento di promozione economica dell'intero comprensorio altrimenti impossibilitato ad uno sviluppo autonomo, possano finalmente esplicare la funzione per la quale sono state istituite.

Sono quindi previsti stanziamenti in conto capitale per le imprese che vi si insediano e contributi in conto interessi per le operazioni di finanziamento secondo le modalità previste e già in atto nel settore.

La zona disastata, peraltro, sotto il profilo dello sviluppo economico presenta condizioni diverse. Infatti la parte ricadente in provincia di Pordenone ha potuto fruire della spinta propulsiva derivante sia dalle più favorevoli condizioni generali sia dallo speciale statuto di cui gode la regione Friuli-Venezia Giulia per cui nel complesso è senza dubbio in posizioni di maggior vantaggio.

Inoltre con la legge 11 novembre 1982, n. 828, accanto ai fondi per la ricostruzione delle zone devastate dal terremoto sono stati disposti notevoli finanziamenti per iniziative di sviluppo in tutto il territorio friulano, di cui fruirà ovviamente la zona del Vajont.

Sembra pertanto equo che gli incentivi vengano destinati prevalentemente al comprensorio bellunese ove le condizioni sono di maggiore naturale difficoltà.

Una norma precisa che sancisse ciò, potrebbe apparire eccessiva poiché, a differenza delle due aree di Maniago ormai

completamente sature, quelle di Meduno, Montereale e Pinedo non lo sono affatto.

Il relatore tuttavia ritiene doveroso sottolineare la situazione affinché il Governo, nell'esame delle domande di insediamento, ne tenga doverosamente conto e orienti gli investimenti verso l'area maggiormente bisognosa.

L'articolo 5 precisa molto opportunamente la portata delle agevolazioni fiscali mediante interpretazione autentica di norme precedenti che hanno dato luogo ad incertezze ed a nutrito contenzioso e ne definisce l'ambito di applicazione onde evitare che il legislatore sia costretto a riprendere successivamente l'argomento con proroghe o chiarificazioni.

Una integrazione sembra tuttavia necessaria a tale articolo, mediante una norma che preveda l'assoggettamento all'aliquota IVA prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 (2 per cento) di tutte le operazioni volte al raggiungimento degli obiettivi della legge n. 1457 del 1963.

In verità i contratti d'appalto per la costruzione di abitazioni — e quindi per la ricostruzione a' sensi della legislazione del Vajont — sono assoggettati già all'aliquota IVA del 2 per cento, così come pure parecchie opere pubbliche da portare a termine o comunque da realizzare rientrano tra le opere di urbanizzazione previste dall'articolo 8 del citato decreto-legge.

L'introduzione del comma previsto nell'emendamento del relatore non ha grande portata, ma consentirebbe di ricomprendere eventuali opere non contemplate dalla predetta norma, rendendone inequivoca l'applicazione e permettendo un sia pur parziale recupero della perdita che l'inflazione produce sui finanziamenti previsti a causa del ritardo con cui il provvedimento viene esaminato rispetto all'epoca delle previsioni di spesa, nonché dell'ulteriore slittamento di un anno di tutti gli stanziamenti.

Congrua si appalesa pure l'introduzione di una norma che estenda l'esenzione dall'ILOR, prevista per gli alloggi popolari,

alle abitazioni ricostruite a norma della legislazione speciale sul Vajont.

La necessità di adeguare i contributi per la ricostruzione delle abitazioni prevista dall'articolo 6, non ha bisogno di commenti poiché nonostante i vari aumenti apportati con le diverse leggi, la misura rimane sempre molto bassa, quasi a livello di simbolo, rispetto ai costi odierni.

La norma prevede che possano fruire dell'aumento coloro che non avevano ottenuto il decreto di concessione del contributo alla data del primo gennaio 1980 e così prevede pure un aumento proporzionato del contributo stesso a favore di coloro che hanno già iniziato le opere, limitatamente, come è ovvio, alla parte liquidata posteriormente alla medesima data.

Le amministrazioni comunali interessate propongono concordemente che detto termine sia spostato al 1° gennaio 1979 al fine di consentire un parziale recupero degli effetti inflazionistici aggravati dal ritardato *iter* dell'iniziativa legislativa in esame.

Il relatore ritiene che sia possibile ed equo aderire alla proposta la cui conseguenza finanziaria resteranno nell'ambito dei 6 miliardi stanziati dalla lettera a) dell'articolo 2 in quanto le amministrazioni comunali, nella illustrazione del fabbisogno fatta alla Presidenza del Consiglio con relazione del 1980 e dal Governo assunta quale base per il disegno di legge, hanno tenuto conto dei beneficiari con riferimento al 1° gennaio 1979 per cui la maggiore spesa risulta coperta.

L'articolo 7 del disegno di legge modifica, forse non sostanzialmente, la possibilità di cedere a terzi i diritti di ricostruzione. Infatti attualmente la norma prevede tale possibilità in favore di coloro che stabiliscono la propria residenza nei comuni di cui all'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, mentre il disegno di legge propone di estenderla a coloro che nelle dette zone già risiedono.

Viene inoltre prevista una diversa, e più favorevole ai sinistrati, modalità di erogazione del contributo.

All'articolo 8, invece, sono, molto opportunamente, stabiliti termini precisi e rigorosi per l'utilizzo delle aree assegnate ai fini della ricostruzione delle abitazioni, prevedendo in caso di inadempienza la possibilità di revoca del decreto di assegnazione del sedime e del contributo, nonché l'acquisizione dell'area, o delle parti di fabbricato, costruito ma non completato entro il termine, al patrimonio culturale.

Ritengo inutile illustrare la portata dell'articolo 9, che introduce la norma già abitualmente inserita in molte leggi e in forza della quale l'amministrazione è autorizzata ad impegnare le somme previste anche al di là dello stanziamento annuale del bilancio.

Per l'articolo relativo alla copertura, il relatore ha predisposto un emendamento di correzione formale, così come ha fatto per gli altri articoli nei quali è necessario indicare la copertura delle spese per l'anno in corso, cioè con riferimento al bilancio 1983 ed agli altri importi che vi sono stanziati.

Riservandomi di svolgere ulteriori considerazioni in sede di illustrazione degli articoli, desidero, in conclusione, preannunciare la presentazione di un emendamento, aggiuntivo dei due seguenti commi all'articolo 5:

« Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata e comunque finalizzati a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono assoggettati all'aliquota IVA fissata con l'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 891 ».

« Le unità immobiliari ad uso di abitazione ricostruite ai sensi e con le provvidenze della legislazione speciale per il Vajont, godono della esenzione prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Nel raccomandare alla Commissione una sollecita approvazione del provvedimento in esame, propongo di inviare subito alla Commissione finanze e tesoro per il parere di sua competenza l'emendamento di cui ho testé dato lettura.

MANFREDO MANFREDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Condivido, in linea di massima, le considerazioni espresse dal relatore in ordine al provvedimento in discussione e concordo circa l'opportunità che si debba subito acquisire il parere della Commissione finanze e tesoro in ordine all'emendamento concernente le modifiche al regime fiscale proposto dal relatore.

GIUSEPPE CALDERISI. Dubito che esista una copertura finanziaria rispetto al provvedimento per gli anni successivi al 1983; in materia chiedo chiarimenti al relatore.

GIANFRANCO ORSINI, *Relatore*. Le assicuro che la copertura finanziaria esiste, onorevole Calderisi.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, con l'intesa che l'emendamento presentato dal relatore all'articolo 5 sarà trasmesso alla Commissione finanze e tesoro per il parere di sua competenza.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Dal Maso ed altri:
« Norme per il trasferimento all'EFIM delle società di imbottigliamento delle ac-

VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

que minerali, già inquadrate nell'EAGAT »
(3810).

Presenti	30
Votanti	19
Astenuti	11
Maggioranza	10
Voti favorevoli	16
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bassanini, Bassi, Calderisi, Cicchitto,
Cirino Pomicino, Corà, Dal Maso, Ermine-
ro, Grippo, Kessler, La Loggia, Minervini,

Napoli, Orsini Gianfranco, Picano, Sacconi,
Scaiola, Sinesio, Vignola.

Si sono astenuti:

Alici, Alinovi, Bacchi, Barca, Bartolini,
Branciforti, Catalano, Gambolato, Mennitti,
Motetta, Zavagnin.

La seduta termina alle 13,10.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO